

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 2 DEL 17 GENNAIO 2025

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **DECRETO COLLEGATO LAVORO: NOVITA'**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2024 è stata pubblicata la Legge 203/2024, recante "Disposizioni in materia di lavoro", il cd. "Collegato lavoro". Il testo introduce una serie di novità, qui riepilogate.

- **NOVITA' DECRETO MILLEPROROGHE 2025**

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il c.d. "Decreto Milleproroghe" (D.L. 202/2024), in vigore dal 28.12.2024. In questa scheda analizziamo le novità di maggior interesse.

- **LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA NEL REGIME SPECIALE UE PER LE PICCOLE IMPRESE**

Sono state pubblicate le disposizioni, previste dal D.lgs. 180/2024 per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Si tratta delle informazioni da trasmettere e delle modalità di trasmissione della comunicazione preventiva, qui riepilogate.

- **RATEIZZAZIONE CARTELLE: NUOVA MODULISTICA 2025**

Sono state introdotte significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi: le nuove disposizioni si applicano alle richieste presentate a partire dal 01.01.2025. Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato sul proprio sito i modelli da utilizzare per la presentazione delle domande di dilazione dei ruoli. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo la disciplina.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 17.01.2025 AL 31.01.2025**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Fondo interessi Agricoltura: domande dal 20 gennaio

Dal 20 gennaio è possibile presentare [le domande](#) per il [Fondo Interessi](#) finalizzato a coprire, fino al 100% l'onere per interessi sostenuti per il 2023 dalle organizzazioni di produttori riconosciute e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino. Il decreto si attua mediante l'utilizzo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati.

ISMEA da così attuazione a quanto previsto dal [DM Agricoltura del 18 ottobre 2024](#) e specifica che la compilazione e la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuate a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2025, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2025.

Dichiarazione IVA 2025: regole per adempiere entro il 30.04

Con [Provvedimento n 9491 del 15 gennaio](#) arrivano le regole per l'IVA 2025 riferita al periodo d'imposta 2024, con alcune novità. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello IVA 2025 e le relative istruzioni per adempiere alla presentazione nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025. Ricordiamo che la dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:

- ◆ direttamente dal dichiarante;
- ◆ tramite un intermediario

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica

CU 2025: modello e istruzioni

Sul sito delle Entrate viene pubblicato il [Provvedimento n 9454 del 15 gennaio](#) con le regole per la prossima Certificazione Unica 2025, anno di imposta 2024. La scadenza del 16 marzo, essendo domenica slitta al giorno lunedì 17.

La Certificazione Unica 2025 è ricca di novità e tra queste spicca la scadenza per la trasmissione dei dati sui redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arte o professioni, che da quest'anno dovrà avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Inoltre, si segnalano:

- ◆ implementato il numero delle informazioni richieste riguardo ai percipienti esteri,
- ◆ inserite le novità in materia di lavoro sportivo,
- ◆ una nuova sezione per il "bonus Natale" ossia l'indennità una tantum di 100 euro destinato, a determinate condizioni, ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28mila euro,



- ◆ i campi da 671 a 673 dedicati all'imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati al personale sanitario per le prestazioni aggiuntive.

Fringe benefit con carta di debito: ok dall'Agenzia

Con la risposta a interpello n. 5 del 14 gennaio 2025 l'Agenzia delle entrate chiarisce la corretta applicazione delle disposizioni relative ai fringe benefit previsti dall'articolo 51 del TUIR nel caso siano erogati tramite carta di debito elettronica.

Nel caso specifico, l'azienda istante intende attivare un piano di welfare aziendale gestito attraverso un provider esterno, il quale fornirà una carta di debito nominativa destinata ai dipendenti per ottenere beni e servizi presso fornitori preselezionati. La carta, specificatamente strutturata per evitare utilizzi impropri o promiscui, non sarebbe in alcun modo monetizzabile né cedibile. L'Agenzia ha confermato che la carta con tali caratteristiche può qualificarsi come documento di legittimazione "cumulativo" ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis, del Tuir per cui l'importo dei fringe benefit così assegnati non è soggetto a ritenuta alla fonte.

Decreto Flussi 2025: entro il 19 gennaio integrazione domande

E' stata pubblicata il 24 ottobre 2024 la Circolare interministeriale con le istruzioni per i flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri per il 2025, come previsto dal recente Decreto legge 145 2024. In allegato alla circolare sono presenti i modelli da utilizzare per le richieste di nulla osta e le preventive verifiche ai CPI. Si ricorda che le date dei click day sono le seguenti:

- ◆ 5, 7 e 12 febbraio 2025 con precompilazione dal 1 al 30 novembre 2024
- ◆ 1 ottobre 2025 con precompilazione dal 1 al 31 luglio 2025 per restanti quote di lavoro stagionale nel settore turismo.

Il ministero ha comunicato con una nota che dal 13 gennaio 2025 al 19 gennaio 2025 (dalle ore 8:00 alle ore 20:00, compresi i festivi), la sezione "Compila domande Decreto Flussi 2025/Click-day 2025" sarà nuovamente fruibile per integrare e salvare le domande già precompilate nel mese di novembre 2024, che si trovano ancora nello stato "da completare".

Attenzione va prestata al fatto che non sarà possibile compilare nuove domande.

Si rinvia per ulteriori informazioni alle [Linee Guida Tecniche del MANUALE](#)

IDIS novità 2025 e proroga termini domande

Novità INPS sul nuovo ammortizzatore sociale detto "indennità di discontinuità" per i lavoratori del settore dello spettacolo, IDIS che dal 1° gennaio 2024 ha sostituito la precedente indennità ALAS.

Dopo la comunicazione di apertura della piattaforma per le domande relative al 2024 ([messaggio 112 del 13 gennaio 2025](#)) l'istituto ha precisato con il [messaggio 149 2025](#) che:

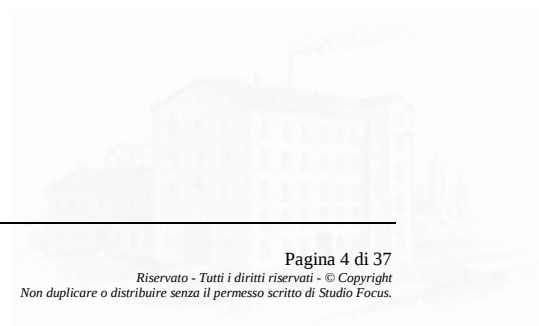
il termine ultimo per presentare domanda è stato spostato dal 31 marzo al 30 aprile 2025
si applicano già alle domande relative all'anno 2024 le novità apportate dalla legge di bilancio 2025, ovvero:

- ◆ il nuovo requisito reddituale di accesso fissato a 30mila euro invece che 25mila
- ◆ il nuovo requisito contributivo di 51 giornate accreditate invece che 60
- ◆ l'abrogazione degli obblighi formativi connessi alla percezione dell'indennità.





Concludiamo informando che scatta da venerdì 17 gennaio 2025, il calo da 12.500 a 10.000 euro, della soglia di tracciabilità sopra la quale comunicare alla UIF (Unità di informazioni finanziarie) presso la Banca d'Italia, le operazioni in oro a fini antiriciclaggio.



DECRETO COLLEGATO LAVORO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2024 è stata pubblicata la [Legge 203/2024](#), recante “**Disposizioni in materia di lavoro**”, il cd. “Collegato lavoro”. Il testo introduce una serie di **novità**, qui riepilogate.

DECRETO COLLEGATO LAVORO	
SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI	L'art. 1 si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori¹; in particolare, riguardo alla fattispecie di visita medica preventiva. In particolare: 1. l'ipotesi di visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell'obbligo di visita medica preventiva. La visita medica preventiva ha l'obiettivo di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il soggetto è destinato e a valutare quindi la sua idoneità alla mansione specifica. 2. la visita preassuntiva può essere svolta (su scelta del datore di lavoro) dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale, anziché dal medico competente. Si prevede altresì che quest'ultimo, nella prescrizione di esami clinici e biologici, nonché di indagini diagnostiche, tenga conto degli esiti dei medesimi esami già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. 3. Si individua l'azienda sanitaria locale come l'amministrazione competente per l'esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente (compresi quelli inerenti a visite mediche preventive).
COMPATIBILITÀ DELLA CASSA INTEGRAZIONE CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	La norma interviene in materia di compatibilità della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con lo svolgimento di attività lavorativa, sia subordinata che autonoma². Si dispone che il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Si conferma che il lavoratore decade dal trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Inps dello svolgimento dell'attività lavorativa.
SOMMINISTRAZIONI DI LAVORO	Sono introdotte una serie di modifiche alla disciplina sulla somministrazione di lavoro³. Nello specifico 1. Viene soppressa una disciplina transitoria relativa, nell'ambito della somministrazione di lavoro, alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. In base alla normativa transitoria, attualmente valida fino al 30.06.2025 – e ora oggetto di soppressione – la

¹ contenuta all'art. 41 del D.lgs. 81/2008.

² contenuta nell'art. 8 del D.lgs. 148/2015.

³ contenuta nel D.lgs. 81/2015.



	durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzare può superare il limite di 24 mesi (anche non continuativi) a condizione che il contratto di lavoro tra agenzia e lavoratore sia stato originariamente stipulato a tempo determinato (anziché a tempo indeterminato) e che l'agenzia abbia successivamente comunicato all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la stessa agenzia e il lavoratore, ovvero abbia comunicato la trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto a termine tra agenzia e lavoratore. 2. Sono escluse alcune fattispecie di contratti a tempo determinato stipulati tra agenzie di somministrazione e lavoratori dall'ambito di applicazione delle cosiddette "causali"; queste ultime, ricordiamolo, consistono in presupposti di ammissibilità di una durata dei contratti di lavoro dipendente a termine superiore a dodici mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi). Le esclusioni riguardano i contratti stipulati dalle agenzie con soggetti rientranti in determinate categorie, quali: a. i disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; b. i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati⁴.
PERIODO DI PROVA	La norma si occupa dell'estensione temporale del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato. Nel contratto a termine il periodo di prova è fissato in proporzione ◆ alla durata del contratto ◆ alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata della prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata della prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non eccedente i 6 mesi e, parimenti, non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva.
TERMINE PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI SMART-WORKING	La norma interviene sul termine per l'invio delle comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile⁵. In particolare, il datore di lavoro deve comunicare, in via telematica attraverso l'apposita piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro agile, entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo⁶.

⁴ di cui al Regolamento (UE) numero 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (art. 2, comma 1, numeri 4) e 99), come individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.Lgs 81/2015.

⁵ di cui all'art. 23, comma 1, primo periodo della Legge 81/2017.

⁶ L'art. 23, comma 1, primo periodo disponeva altresì che, a decorrere dal 01.09.2022, il datore di lavoro comunica in via



	Per trasmettere la comunicazione telematica è necessario collegarsi alla piattaforma ministeriale "servizi.lavoro.gov.it" in possesso delle credenziali SPID o CIE. In alternativa la comunicazione dev'essere trasmessa entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto a distanza.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	In materia di risoluzione del rapporto per assenza ingiustificata del lavoratore protrattasi oltre determinati termini, si prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, imputabile a volontà del lavoratore, nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni. Gli effetti risolutivi del contratto di lavoro non operano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. E' stato infine disposto che il datore di lavoro comunichi l'assenza alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, il quale può verificare la veridicità della comunicazione effettuata dall'azienda. Viene altresì previsto che nei casi in argomento non trovi applicazione la procedura relativa alle dimissioni telematiche⁷.

telematica al Ministero del Lavoro, in forma semplificata, i soli nominativi dei lavoratori in smart-working e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro a distanza (non è invece previsto l'obbligo di invio degli accordi individuali di lavoro agile) secondo le modalità individuate con decreto ministeriale.

Sul punto la norma sopprime il riferimento alla decorrenza del 01.09.2022.

⁷ disciplinata dal medesimo art. 26 del D.lgs. 151/2015.



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).

DECRETO MILLEPROROGHE 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2024 è stato pubblicato il c.d. "[Decreto Milleproroghe](#)" (D.L. 202/2024), **in vigore dal 28.12.2024**. In questa scheda analizziamo le **novità** di **maggior interesse**.

DECRETO MILLEPROROGHE 2025									
PROROGA TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA	Si dispone la proroga al 31.03.2025 dell'esonero dall'obbligo di emettere fattura elettronica per coloro che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (medici, farmacisti, veterinari eccetera) con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Ts. <table><tr><th colspan="2">PROROGA ESONERO FATTURA ELETTRONICA</th></tr><tr><td>Fino al 31.12.2024</td><td>FINO AL 31.03.2025</td></tr></table>  Inoltre, si rinvia al 01.01.2026 il termine dal quale si applicherà il nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi⁸ attualmente previsto per il 01.01.2025. La proroga si rende necessaria nelle more di un intervento di revisione complessiva e organica del regime fiscale degli enti associativi in questione. <table><tr><th colspan="2">NUOVO REGIME ESENZIONE IVA ENTI ASSOCIATIVI</th></tr><tr><td>01.01.2025</td><td>01.01.2026</td></tr></table>	PROROGA ESONERO FATTURA ELETTRONICA		Fino al 31.12.2024	FINO AL 31.03.2025	NUOVO REGIME ESENZIONE IVA ENTI ASSOCIATIVI		01.01.2025	01.01.2026
	PROROGA ESONERO FATTURA ELETTRONICA								
	Fino al 31.12.2024	FINO AL 31.03.2025							
	NUOVO REGIME ESENZIONE IVA ENTI ASSOCIATIVI								
01.01.2025	01.01.2026								
PROROGA 5 PER MILLE IRPEF	Si proroga il periodo di transitorietà del cinque per mille limitatamente alle ONLUS⁹ per evitare che enti di notevole rilevanza sociale possano, per il 2025, restare esclusi dal riparto del beneficio del cinque per mille dell'IRPEF che costituisce un'importante fonte di finanziamento per le realtà non profit. <table><tr><th colspan="2">PERIODO DI TRANSITORIETA' 5 PER MILLE PER ONLUS</th></tr><tr><td>31.12.2024</td><td>31.12.2025</td></tr></table> In particolare, viene previsto che anche per l'anno 2025 il contributo del cinque per mille venga attribuito alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe alla data del 22.11.2021¹⁰, con le modalità previste dal D.P.C.M. del 23.07.2020 per gli "enti del volontariato", sempre che rimangano iscritte nell'anagrafe ex art. 10 del D.Lgs 460/1997.	PERIODO DI TRANSITORIETA' 5 PER MILLE PER ONLUS		31.12.2024	31.12.2025				
	PERIODO DI TRANSITORIETA' 5 PER MILLE PER ONLUS								
31.12.2024	31.12.2025								

⁸ di cui all'art. 5, comma 15-quater del D.L. 146/2021.

⁹ con la finalità di coordinare le disposizioni del D.lgs. 111/2017 e del D.P.C.M. del 23.07.2020 con quelle del [D.M. n. 106 del 15.09.2020](#) e del [Decreto direttoriale n. 561 del 26.10.2021](#), relative all'istituzione e operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

¹⁰ data in cui sono cessate le procedure di iscrizione.



	Si ricorda brevemente che, in base a quanto previsto dal D.Lgs 111/2017 e dal citato D.P.C.M. del 2020, dall'anno successivo a quello di operatività del Registro sono destinatari del contributo del cinque per mille gli enti iscritti al RUNTS in sostituzione della categoria "enti del volontariato" (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nel settore ONLUS) beneficiari del 5 per mille, in via transitoria fino all'operatività del Registro. Per le ONLUS l'accesso al RUNTS, diversamente dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, non avviene attraverso la procedura di trasmigrazione¹¹, ma è sottoposta ad un autonomo procedimento che richiede che le ONLUS procedano, una volta pubblicato l'elenco, a presentare istanza di iscrizione al RUNTS.								
PROROGA ASSICURAZIONE IMPRESE EVENTI CATASTROFALI	Si proroga al 31.03.2025 del termine entro il quale le imprese: ♦ con sede legale in Italia, o ♦ aventi sede legale all'estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni relativi a: <table border="1"> <tr> <td>1)</td><td>terreni e fabbricati, impianti e macchinari</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>attrezzature industriali e commerciali</td></tr> </table> direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. La proroga del termine al 31.03.2025 è necessaria per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa e alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi catastrofici. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">NUOVO OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI</th></tr> <tr> <td>31.12.2024</td><td>31.03.2025</td></tr> </table>	1)	terreni e fabbricati, impianti e macchinari	2)	attrezzature industriali e commerciali	NUOVO OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI		31.12.2024	31.03.2025
1)	terreni e fabbricati, impianti e macchinari								
2)	attrezzature industriali e commerciali								
NUOVO OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI									
31.12.2024	31.03.2025								
PROROGA CONTRATTI DI LAVORO SUPERIORI A 12 MESI	Si proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. Si tratta di fatto di una liberalizzazione, ancora per un anno, del prolungamento di contratti oltre i 12 mesi. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">STIPULA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SUPERIORE A 12 MESI</th></tr> <tr> <td>31.12.2024</td><td>31.12.2025</td></tr> </table>	STIPULA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SUPERIORE A 12 MESI		31.12.2024	31.12.2025				
STIPULA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SUPERIORE A 12 MESI									
31.12.2024	31.12.2025								

¹¹ di cui all'art. 54 del D.Lgs 117/2017.



PROROGA DI TERMINI IN MATERIE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Vengono prorogati di ulteriori 6 mesi i termini dei lavori nel settore dell'edilizia privata¹². Nel dettaglio, la norma estende da 30 mesi¹³ a 36 mesi la proroga: ◆ dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori in materia edilizia¹⁴, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31.12.2024 (termine anch'esso prorogato di 6 mesi rispetto al 30.06.2024), purché <table border="1" data-bbox="560 465 1469 757"> <tr> <td data-bbox="560 465 624 562">a)</td><td data-bbox="624 465 1469 562">i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga</td></tr> <tr> <td data-bbox="560 562 624 757">b)</td><td data-bbox="624 562 1469 757">i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio</td></tr> </table> ◆ Tale proroga si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche, e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire¹⁵; ◆ del termine di validità, inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione¹⁶ formati fino al 31.12.2024 (termine anch'esso prorogato di sei mesi rispetto al 30.06.2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio¹⁷.	a)	i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga	b)	i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio
a)	i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga				
b)	i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio				
PROROGA SETTORE TURISMO	Per quanto riguarda il settore turismo viene: ◆ prorogato al 31.12.2025 il termine per la conclusione di specifici interventi realizzati dagli operatori turistico-ricettivi per il potenziamento dell'offerta turistica nazionale, che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute; ◆ riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per specifici interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario; ◆ spostato al 31.12.2025 anche il termine di realizzazione di tali interventi.				
RIEPILOGO ULTERIORI PROROGHE	Nel testo del Decreto ci sono anche le seguenti disposizioni:				

¹² di cui all'art. 10-septies, comma 1 del D.L. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 51/2022.

¹³ come previsto dal vigente art. 10-septies.

¹⁴ di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia).

¹⁵ proroga ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.R. 380/2001 o ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020 e dell'art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020.

¹⁶ di cui all'art. 28 della Legge 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico. Si ricorda che il piano di lottizzazione è uno strumento urbanistico, a iniziativa prevalentemente privata, disciplinato dal medesimo art. 28, attuativo della pianificazione urbanistica generale e finalizzato a realizzare un intervento edilizio che richieda nuove opere di urbanizzazione o comporti l'aggravio del carico urbanistico esistente.

¹⁷ ai sensi del D.lgs. 42/2004.



	a) Si prevede la possibilità di rinnovare, fino al 04.03.2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31.12.2024. Per tali categorie di persone viene disposta la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Inoltre, si proroga al 31.12.2025 il termine che consente l'esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24.02.2022, in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea b) Si autorizza l'impiego fino al 30.04.2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19 c) Si proroga al 31.12.2025 il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15% del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell'elenco Istat, dalle autorità indipendenti (Consob inclusa) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza d) Si proroga la riduzione del termine del tirocinio previsto per i magistrati ordinari (da 18 a 12 mesi) anche ai magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31.12.2024 e) Si proroga al 31.12.2025 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di taluni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali f) Si proroga al 31.12.2025 la disposizione che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi g) In merito all'editoria, si prorogano alcune disposizioni introdotte dai provvedimenti adottati per l'emergenza Covid-19: ◆ per le annualità 2025 e 2026 l'abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite e l'applicazione della "clausola di salvaguardia"; ◆ per le annualità 2024 e 2025 il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo
--	--





	h) Si mette a regime l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio xylella fastidiosa, che autorizzano il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, in deroga a quanto disposto dal D.Lgs 475/1945 e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale
--	--



LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA NEL REGIME SPECIALE UE PER LE PICCOLE IMPRESE

Sono state pubblicate le **disposizioni**, previste dal **D.lgs. 180/2024** per quanto riguarda il **regime speciale per le piccole imprese**. Si tratta delle informazioni da trasmettere e delle modalità di trasmissione della comunicazione preventiva, qui riepilogate.

LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA NEL REGIME SPECIALE UE PER LE PICCOLE IMPRESE	
IL REGIME SPECIALE UE DELLE PICCOLE IMPRESE	Con apposito decreto è stata data attuazione alla Direttiva¹⁸ riguardante il Regime Speciale per le Piccole Imprese. Le principali modifiche apportate alla direttiva 2006/112/CE possono così esemplificarsi: ♦ i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono essere ammessi al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime a condizione che
	a) il proprio volume d'affari nel territorio dell'Unione europea, nell'anno civile precedente alla comunicazione, non sia stato superiore a 100.000 euro
	b) il proprio volume d'affari nel territorio dell'Unione europea, nel periodo dell'anno civile in corso al momento della trasmissione della Comunicazione preventiva, non sia stato superiore a 100.000 euro
	c) il proprio volume d'affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell'anno civile precedente ovvero nel periodo dell'anno civile in corso al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, non sia superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia
	♦ per avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti, i soggetti passivi sono tenuti a darne notifica preventiva allo Stato membro di stabilimento, e a essere identificati, ai fini dell'applicazione della franchigia, da un numero individuale EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento; ♦ gli Stati membri possono fissare soglie differenziate per i diversi settori di attività purché sulla base di criteri oggettivi; ♦ le piccole imprese che si avvalgono della franchigia nello Stato membro di stabilimento hanno accesso a obblighi di comunicazione semplificati. L'applicazione delle disposizioni decorre dal 01.01.2025 e per le modalità attuative del nuovo articolo IVA - Regime transfrontaliero di franchigia¹⁹ è stato pubblicato il provvedimento Agenzia Entrate n. 460166 del 30.12.2024.

¹⁸ SME-SS Direttiva (Ue) 2020/285 del Consiglio del 18.02.2020, che modifica la Direttiva 2006/112/CE e il regolamento (UE) n. 904/2010 e alla Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 05.04.2022 recante modifica delle Direttive 2006/112/CE relativa alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

¹⁹ l'art. 70-terdecies "Definizioni e disposizioni generali", del Titolo V-ter "Regime transfrontaliero di franchigia" del D.P.R. 633/1972, così come inserito dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs 180/2024.



	Con tale provvedimento sono individuate le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente tali informazioni.																						
COMUNICAZIONE PREVENTIVA	Per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate. La stessa è finalizzata all'ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso "EX". La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato attraverso i servizi online dell'Agenzia delle Entrate. La comunicazione contiene le seguenti informazioni: <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>codice fiscale</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>denominazione o cognome e nome</td></tr> <tr> <td>c)</td><td>natura giuridica</td></tr> <tr> <td>d)</td><td>domicilio fiscale</td></tr> <tr> <td>e)</td><td>attività prevalente</td></tr> <tr> <td>f)</td><td>attività secondarie</td></tr> <tr> <td>g)</td><td>eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell'impresa</td></tr> <tr> <td>h)</td><td>dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento</td></tr> <tr> <td>i)</td><td>Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia</td></tr> <tr> <td>j)</td><td>eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione</td></tr> <tr> <td>k)</td><td>volume d'affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell'Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata</td></tr> </table>  Dalla data che sarà resa pubblica con apposito avviso sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, la comunicazione preventiva può essere trasmessa, per conto del soggetto stabilito nel territorio dello Stato, da parte di un intermediario²⁰, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente²¹	a)	codice fiscale	b)	denominazione o cognome e nome	c)	natura giuridica	d)	domicilio fiscale	e)	attività prevalente	f)	attività secondarie	g)	eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell'impresa	h)	dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento	i)	Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia	j)	eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione	k)	volume d'affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell'Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata
a)	codice fiscale																						
b)	denominazione o cognome e nome																						
c)	natura giuridica																						
d)	domicilio fiscale																						
e)	attività prevalente																						
f)	attività secondarie																						
g)	eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell'impresa																						
h)	dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento																						
i)	Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia																						
j)	eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione																						
k)	volume d'affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell'Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata																						

²⁰ di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni.

²¹ di cui al [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 92558 del 29.07.2013](#).



TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

La trasmissione della comunicazione preventiva è consentita **a decorrere dal 01.01.2025** con le specifiche modalità previste dal provvedimento.



In **caso di errori** rilevati a seguito della trasmissione della comunicazione preventiva ne è consentita la **correzione nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione**.

Decorso tale termine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione.

**INVIO COMUNICAZIONE
PREVENTIVA**

Correzione **entro 5 GIORNI**
lavorativi successivi alla
trasmissione

La trasmissione della comunicazione preventiva è comunque **preclusa** ai soggetti stabiliti:

- ♦ il cui volume d'affari nel territorio dell'Unione europea, **nell'anno civile precedente** alla comunicazione, **sia stato superiore a 100.000 euro**;
- ♦ il cui volume d'affari nel territorio dell'Unione europea, **nel periodo dell'anno civile in corso** e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva, **sia stato superiore a 100.000 euro**;
- ♦ il cui volume d'affari **nel territorio dello Stato di esenzione** indicato nella comunicazione preventiva, **nell'anno civile precedente ovvero nel periodo dell'anno civile in corso** e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, sia superiore al massimale previsto dalla direttiva SME-SS per ogni singolo Stato.

I soggetti autorizzati ad operare in regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione **effettuano l'aggiornamento** della comunicazione preventiva nei seguenti casi:

a)	quando sia intervenuta una variazione delle informazioni comunicate
b)	quando il soggetto passivo intenda: ♦ comunicare l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Stati membri differenti da quelli già indicati nelle precedenti comunicazioni preventive; ♦ comunicare la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione

Le **condizioni** stabilite per l'**esclusione**²² dal regime di franchigia sono riportate nella seguente **tabella**:

²² Al verificarsi delle condizioni stabilite dall'art. 70-duovices del decreto del D.P.R. 633/1972, il soggetto stabilito è escluso dal regime di franchigia nello Stato di esenzione e il suo numero di identificazione EX è automaticamente cessato

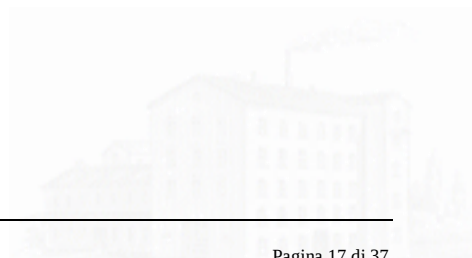


	se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo se è superata la soglia di volume d'affari annuo prevista da tale Stato per l'applicazione della franchigia, o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l'applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato se, nel corso dell'anno civile, è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento quando il soggetto passivo ha cessato l'attività o quando è comunque possibile desumere la cessazione dell'attività
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA	La comunicazione preventiva è predisposta e trasmessa mediante la procedura web resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. In fase di compilazione della comunicazione preventiva, l'Agenzia delle entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi contenute; successivamente alla trasmissione della comunicazione preventiva, l'Agenzia delle entrate effettua controlli sulle informazioni ivi contenute. Superati i controlli, l'Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione preventiva o l'aggiornamento della comunicazione preventiva agli Stati di esenzione indicati nella stessa.  Dalla data di trasmissione agli Stati di esenzione decorrono i termini di 35 giorni lavorativi per l'assegnazione del suffisso EX²³ o per la notifica del rifiuto. COMPILAZIONE COMUNICAZIONE TRASMISSIONE COMUNICAZIONE TRASMISSIONE ENTRO 35 GIORNI LAVORATIVI Controlli formali correttezza e congruenza informazioni Controlli sulle informazioni Agli stati di esenzione indicati Notifica suffisso EX o rifiuto

²³ definiti dall'art. 70-noviesdecies del decreto del D.P.R. 633/1972.



	La procedura web consente: ◆ la consultazione delle comunicazioni preventive inviate; ◆ la correzione delle stesse; ◆ la consultazione delle ricevute relative agli esiti istruttori delle comunicazioni, compresi quelli di riscontro da parte degli Stati di esenzione; ◆ di verificare la posizione del soggetto stabilito nei confronti degli Stati di esenzione.
ADESIONE AL REGIME	Per aderire al regime è necessario utilizzare il servizio "Registrazione diretta al regime PI" in area riservata, attivo dal 01.01.2025. Per accedere all'area riservata si possono utilizzare le credenziali dell'identità digitale SPID o le credenziali Entratel/Fisconline o mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carte di Identità Elettronica (CIE). Mediante il servizio è possibile isciversi al regime, aggiornare i dati precedentemente inseriti, comunicare di non volersi più avvalere del regime di franchigia e consultare l'elenco delle comunicazioni trasmesse e la situazione delle operazioni effettuate avvalendosi dell'esenzione nei vari Stati. A breve sarà disponibile una guida per le fasi registrazione, aggiornamento e cessazione del regime.





RATEIZZAZIONE CARTELLE: NUOVA MODULISTICA 2025

INTRODUZIONE

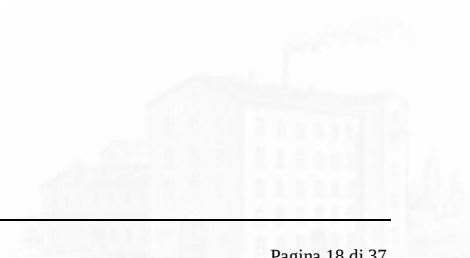
L'art. 13 del "Decreto Riscossione" (D.lgs. 110/2024) ha introdotto significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi: le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 01.01.2025.

Alla luce delle novità il MEF, con Decreto ministeriale del 27.12.2024, ha approvato le regole attuative della nuova disciplina e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato sul proprio sito i modelli da utilizzare per la presentazione delle domande di dilazione dei ruoli.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo la disciplina.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa è la rateizzazione** delle cartelle?
2. **Come si effettuano** le istanze "semplici" per **somme fino a 120.000 euro**?
3. **Come** si presentano le **istanze documentate**?
4. **Qual** è la documentazione da **allegare**?
5. Si possono **prorogare i piani di rateizzazione**?
6. **E' possibile richiedere la rateizzazione** di debiti ricompresi precedente rateizzazione già **decaduta**?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COSA È LA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE?

R.1. I contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) per conto degli Enti creditori (Agenzia delle entrate, INPS, ecc.), ma non riescono a saldare in un'unica soluzione, possono pagare a rate grazie all'istituto della rateizzazione.

La **rateizzazione** viene concessa da **Agenzia delle entrate-Riscossione** ²⁴ ai soggetti che ne fanno richiesta, in base alla **soglia di debito** ed alla **situazione economico-finanziaria** dichiarata o documentata.

L'art. 13 del D.Lgs 110/2024 ha previsto **sostanziali cambiamenti** in materia di **rateizzazione**, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le **modifiche** apportate dal provvedimento normativo si applicano alle **richieste di rateizzazione presentate a partire dal 01.01.2025**.

In questi giorni l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida, mentre Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it un simulatore che consente di calcolare, quando il contribuente deve documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, il numero massimo di rate concedibili e l'importo indicativo della rata.

LINK UTILI
GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE
SIMULATORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

D.2. COME SI EFFETTUANO LE ISTANZE SEMPLICI PER SOMME FINO A 120.000 EURO?

R.2. Su **semplice richiesta del contribuente** che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo **inferiore o pari a 120.000 euro**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un **massimo** di:

84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 01.01.2029

Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno.

²⁴ ai sensi dell'art.19 del DPR 602/73, modificato dal "Decreto Riscossione" D.lgs. n. 110/2024, pubblicato nella G.U. n. 184 del 07.08.2024



Si segnala che la rata minima deve **essere almeno pari a 50 euro**.

In questo caso il modello da utilizzare è il **modello RS** valevole per **tutti i contribuenti**. La **domanda** viene effettuata:

- ◆ **direttamente** online tramite il servizio **"Rateizza adesso"** presente nell'area riservata, oppure
- ◆ compilando il **modello RS** da inviare via **PEC** agli specifici indirizzi.



La **soglia di 120.000 euro** è riferita all'importo delle **somme iscritte a ruolo** oggetto di **ogni singola richiesta di rateizzazione**.

Mod. RS



Questo modello può essere presentato:

- **tramite posta elettronica certificata (PEC)**, insieme alla copia del documento di identità o di riconoscimento, alla casella PEC dell'area territoriale relativa alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione (l'elenco delle caselle PEC è riportato in allegato);
- oppure
- **agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione**.

ATTENZIONE: Si ricorda che è possibile richiedere e ottenere la rateizzazione per importi fino a 120.000 euro e fino ad un massimo di 84 rate, in modo semplice e veloce, accedendo al servizio online "Rateizza adesso", presente nella propria area riservata del sito internet www.agenziaentrate.riscossione.gov.it, senza necessità di allegare alcuna documentazione.

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE

PER IMPORTI FINO A 120.000 EURO¹ *(fino ad un massimo di 84 rate)*

(Art. 19, comma 1, DPR n. 602/1973)

PER TUTTI I SOGGETTI

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....

a..... (Prov.....) codice fiscale.....

☐ in proprio (persone fisiche);

☐ in qualità di
indicare se titolare di ditta individuale/legale rappresentante/tutore/curatore/altro (specificare)

del/della..... codice fiscale.....

ai fini dell'esame e della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato/a al seguente indirizzo:**

Comune..... (Prov.....) Indirizzo.....

CAP..... presso (indicare eventuale domiciliatario).....

e-mail/PEC..... tel.....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare² le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico dichiarato.

CHIEDE³

☐ la **dilazione** delle somme indicate nei seguenti avvisi/cartelle⁴:

n.....n.....

n.....n.....

n.....n.....

per un importo complessivo di euro



D.3. COME SI PRESENTANO LE ISTANZE DOCUMENTATE?

R.3. Per richiedere la rateizzazione di somme (ricomprese in ciascuna domanda di dilazione) di importo:

- ◆ **fino a 120.000 euro** per un numero di **rate da 85 a 120**;
- ◆ **superiore a 120.000 euro** fino ad un **massimo di 120 rate**;

è necessario **comprovare** la **temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria**, presentando la documentazione a corredo.



Nel caso di richieste di rateizzazione "documentata" di importo fino a 120 mila euro per le quali, sulla base dell'analisi della documentazione presentata **non risulti sussistente la temporanea situazione di obiettiva difficoltà** economico-finanziaria oppure il numero delle rate concedibili risulti inferiore a quello massimo previsto in caso di istanza "su semplice richiesta", Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà comunque concedere il numero massimo di rate previsto per le rateizzazioni "su semplice richiesta" (ossia 84 rate per le istanze presentate negli anni 2025 e 2026).

In tal caso è necessario trasmettere la richiesta di rateizzazione tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel **modello RDF**, avendo cura di allegare l'apposita documentazione.



Questo modello può essere presentato:

- tramite posta elettronica certificata (PEC), insieme alla copia del documento di identità o di riconoscimento, alla casella PEC della Direzione Regionale relativa alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione (l'elenco delle caselle PEC è riportato in allegato);
- oppure
- agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DOCUMENTATA

PER IMPORTI FINO A 120.000 EURO (per un numero di rate da 85 a 120)

PER IMPORTI SUPERIORI A 120.000 EURO (fino ad un massimo di 120 rate)

(Art. 19, comma 1.1, DPR n. 602/1973)

**PER LE PERSONE FISICHE E I TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI
IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI**
(Art. 19, comma 1.2 lett. a), DPR n. 602/1973)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....

a..... (Prov.....) codice fiscale.....

☐ in proprio (persone fisiche);

☐ in qualità di
indicare se titolare di ditta individuale/tutore/curatore/altro (specificare)

del/della..... codice fiscale.....



D.4 QUAL È LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE?

R.4. L'art. 19 del D.P.R. 602/1973 ed il [D.M. del 27.12.2024](#) stabiliscono i **parametri** e le **modalità di applicazione** e **documentazione** con cui Agenzia delle Entrate-Riscossione deve:

- ♦ valutare la sussistenza della **temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria**, e
- ♦ determinare il **numero massimo di rate concedibili**.

Per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e per la determinazione del numero massimo di rate concedibili relative alle tipologie di istanze "documentate" sono considerati i seguenti **indicatori**:

- ♦ per le **persone fisiche** e i **titolari di ditte individuali** in regimi semplificati
 - ✓ **ISEE** – sia per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sia per la determinazione del numero massimo di rate concedibili;
- ♦ per i soggetti **diversi dalle persone fisiche** e dai **titolari di ditte individuali** in regimi **semplificati**
 - ✓ **Indice di Liquidità** per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
 - ✓ **Indice Alfa**: una volta accertate le condizioni di accesso alla dilazione, per la determinazione del numero massimo di rate concedibili;
- ♦ per i **condomini**
 - ✓ **Indice Beta** – sia per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sia per la determinazione del numero massimo di rate concedibili.

Isee	Per le persone fisiche e per le ditte individuali in regimi fiscali semplificati, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata tramite l'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ²⁵ . In particolare, il numero delle rate concedibili è determinato sulla base di quanto previsto nell'allegato 1 del D.M. del 27.12.2024
Indice di liquidità	È l'indice comunemente utilizzato per stabilire la capacità di un'impresa di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza con le proprie disponibilità economiche. La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria si considera sussistente, ed è quindi possibile accedere al beneficio della rateizzazione, se il valore dell'Indice di Liquidità, calcolato dal rapporto tra (liquidità differita + liquidità corrente) e il passivo corrente, è inferiore a 1. Il calcolo dell'Indice di Liquidità e la sua valenza costituiscono quindi la condizione per accedere o meno alla dilazione
Indice alfa	È il parametro che viene utilizzato, in presenza dei requisiti per accedere alla dilazione, per determinare il numero massimo delle rate concedibili relativi ad istanze presentate da soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi semplificati. L'Indice Alfa è il valore risultante dalla seguente formula: ♦ per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico

²⁵ di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159/2013.



	= $[(\text{importo debito oggetto della richiesta di rateazione} + \text{importo debito residuo eventualmente già in rateazione}) / \text{valore della produzione}^{26}] \times 100$; per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomini, non rientranti tra quelli di cui al punto precedente = $[(\text{importo debito oggetto della richiesta di rateazione} + \text{importo debito residuo eventualmente già in rateazione}) / (\text{proventi} + \text{ricavi})] \times 100$. In base al valore dell'Indice Alfa il numero massimo di rate concedibili è quello risultante dalla colonna B della tabella riportata nell'allegato 2 del D.M. del 27.12.2024. Per le istanze di importo fino a 120.000 euro, qualora il valore dell'Indice di Liquidità sia pari o superiore a 1, o il valore dell'Indice Alfa determini un numero massimo di rate concedibili inferiore a 84, per effetto della disposizione di salvaguardia di cui all'art. 6 del D.M. del 27.12.2024, possono essere concesse fino ad un massimo di 84 rate
Indice beta	È il parametro che viene utilizzato per determinare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e per determinare il numero massimo di rate concedibili per i condomini. È calcolato come il rapporto tra la somma del debito oggetto della richiesta di rateizzazione più l'importo del debito residuo eventualmente già in rateizzazione e le entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell'ultimo rendiconto condominiale approvato dall'Assemblea moltiplicato per 100. La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se l'Indice Beta è superiore al 10%. In base al valore dell'Indice Beta il numero massimo di rate concedibili è quello risultante dalla colonna B riportata nell'allegato 3 del D.M. del 27.12.2024. Per le istanze di importo fino a 120.000 euro, qualora il valore dell'Indice Beta sia pari o inferiore al 10% o determini un numero massimo di rate concedibili inferiore a 84, per effetto della disposizione di salvaguardia di cui all'art. 6 del D.M. del 27.12.2024, possono essere concesse fino ad un massimo di 84 rate

Per le **amministrazioni pubbliche**²⁷ il citato Decreto del 27.12.2024 ha invece previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un'apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell'organo amministrativo di vertice dell'Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.



Il richiamato D.M. ha altresì stabilito che nel caso di soggetti colpiti da **eventi atmosferici**, **calamità naturali**, **incendi** o altro **evento eccezionale** che abbiano determinato l'**inagibilità totale dell'unico immobile**, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede

²⁶ calcolato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile.

²⁷ di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001.



dell'impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell'inagibilità totale dell'immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

D.5. SI POSSONO PROROGARE I PIANI DI RATEIZZAZIONE?

R.5.Sì, se la **situazione** economico-finanziaria del contribuente:

- ◆ è **peggiorata**, ma
- ◆ **non** risulta **ancora decaduto** dalla rateizzazione,

è possibile chiedere un **prolungamento** del piano di pagamento.

La **domanda** di **proroga** si presenta compilando il **modello RDP** da inviare agli specifici indirizzi **PEC**.



Questo modello può essere presentato:

- **tramite posta elettronica certificata (PEC)**, insieme alla copia del documento di identità o di riconoscimento, alla casella PEC della Direzione Regionale relativa alla provincia di emissione del/i provvedimento/i di rateizzazione per cui si richiede la proroga (l'elenco delle caselle PEC è riportato in allegato);
- oppure
- **agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.**

RICHIESTA DI PROROGA¹ DI UNA RATEIZZAZIONE

(Art. 19, comma 1-bis, DPR n. 602/1973)

PER TUTTI I SOGGETTI

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....

a..... (Prov.....) codice fiscale.....

☐ in proprio (persone fisiche);

☐ in qualità di

indicare se titolare di ditta individuale/legale rappresentante/tutore/curatore/altro (specificare)

del/della..... codice fiscale.....

ai fini dell'esame e della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato/a al seguente indirizzo:

Comune..... (Prov.....) Indirizzo.....

CAP..... presso (indicare eventuale domiciliatario).....

e-mail/PEC..... tel.....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare² le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico dichiarato.

C H I E D E

Per richiedere la proroga è necessario allegare sempre la relativa documentazione:

- ◆ per le **persone fisiche** e i titolari di **ditte individuali** in regimi semplificati



- ✓ **ISSE** – sia per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sia per la determinazione del numero massimo di rate concedibili;
- ◆ per i **soggetti diversi** dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi semplificati
 - ✓ **indice di Liquidità** – per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria,
 - ✓ **indice Alfa** – una volta accertate le condizioni di accesso alla dilazione, per la determinazione del numero massimo di rate concedibili;
- ◆ per i **condomini**
 - ✓ **indice Beta** – sia per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sia per la determinazione del numero massimo di rate concedibili.



Per le richieste di proroga la suddetta documentazione va **sempre allegata, indipendentemente** dal fatto che la richiesta di **proroga** sia riferita ad una **precedente rateizzazione** "a semplice richiesta" o "documentata".

D.6. È POSSIBILE RICHIEDERE LA RATEIZZAZIONE DI DEBITI RICOMPRESI IN PRECEDENTE RATEIZZAZIONE GIÀ DECADUTA?

R.6. In presenza di determinate condizioni, è possibile richiedere la rateizzazione di debiti ricompresi in una precedente rateizzazione già decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto dalla legge (c.d. riammissione).

In particolare, tale possibilità **è consentita solo se la richiesta di rateizzazione decaduta** nella quale erano ricompresi i debiti che si intendono nuovamente dilazionare **era stata presentata prima del 16 luglio 2022** e venga, preliminarmente, **versata una somma corrispondente all'importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate** alla data di presentazione della nuova richiesta.

Il nuovo piano di rateizzazione potrà, in questo caso, essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.

Non sono invece più rateizzabili i debiti decaduti da richieste di rateizzazioni che sono state presentate a decorrere dal 16 luglio 2022.





PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 5320 del 10 gennaio 2025](#)

Approvazione delle **linee guida** per la predisposizione di un efficace **sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale** in attuazione dell'articolo 4, comma 1- quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

[Provvedimento 9454 del 15 gennaio 2025](#)

Approvazione della **Certificazione Unica "CU 2025"**, relativa all'anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

- ◆ [Modello ordinario - pdf](#)
- ◆ [Modello sintetico - pdf](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione - pdf](#)
- ◆ [Specifiche tecniche - pdf](#)

[Provvedimento 9491 del 15 gennaio 2025](#)

Approvazione dei **modelli di dichiarazione IVA/2025** concernenti l'anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2025 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

- ◆ [Modello Iva annuale - pdf](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione del modello Iva annuale - pdf](#)
- ◆ [Modello Iva base - pdf](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione del modello Iva base - pdf](#)

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 2/E del 10 gennaio 2025](#)

Istituzione dei **codici tributo** per il versamento, tramite modello F24, delle **somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione** di cui al





Testo unico del 31 ottobre 1990, n. 346 e ridenominazione di codici tributo esistenti.

[Risoluzione 3/E del 13 gennaio 2025](#)

Soppressione dei codici tributo “6787” e “6788” per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite il modello F24, del **credito maturato per effetto della restituzione delle ritenute su interessi e canoni** operate a soggetti esenti, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143.

[Risoluzione 4/E del 13 gennaio 2025](#)

Articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, in materia di **contratti di concessione del diritto di superficie su terreni per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili**. Profili di pubblicità immobiliare.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **queste settimane** dalla **n. 3 del 13.01.2025 alla n. 5 del 15.01.2025** sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link [Risposte alle istanze di interpello di GENNAIO 2025](#)

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio 1 del 16 gennaio 2025](#)

Stabile organizzazione – Fusione della casa madre con altra società estera – **Effetti sugli identificativi fiscali** – Articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.





SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 17.01.2025 AL 31.01.2025

Venerdì 17 gennaio 2025	Ultimo giorno utile per l'invio della domanda di prenotazione del contributo a favore degli autotrasportatori di merci per c/terzi finalizzato al rinnovo del "parco veicoli". Ciascuna impresa può presentare una sola domanda tramite PEC all'indirizzo ram.investimenti2025@legalmail.it fino alle ore 16:00 del 17.1.2025. Il modello di istanza è disponibile in apposito formato informatico sul sito del soggetto gestore RAM Spa.
Lunedì 20 gennaio 2025	Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Lunedì 27 gennaio 2025	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi: ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis); ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), relativi alle operazioni effettuate nel mese di dicembre, per i soggetti Iva con obbligo mensile, e relativi alle operazioni effettuate nel quarto trimestre 2024 per i soggetti Iva con obbligo trimestrale.
Mercoledì 29 gennaio 2025	Ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato "tardivo" (entro 90 giorni dalla scadenza), mediante l'applicazione web o scaricando il software Redditi PF On line 2024.
Venerdì 31 gennaio 2025	Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2025 o rinnovati



	tacitamente con decorrenza dal 01/01/2025 , con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE),
Venerdì 31 gennaio 2025	Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di dicembre 2024. Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.
Venerdì 31 gennaio 2025	Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.
Venerdì 31 gennaio 2025	I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione "Ue" o "non Ue" devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio della dichiarazione Iva OSS che contiene le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 4° trimestre 2024, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico



(One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE".

È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.

Venerdì **31 gennaio 2025**

Gli autotrasportatori devono presentare la **dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale** previsto dall'art. 24-ter del D.lgs. n.504/95 **entro il 31 gennaio 2025**, relativamente ai **consumi di carburante** effettuati nel **quarto trimestre 2024** (periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2024), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo www.adm.gov.it.

Venerdì **31 gennaio 2025**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a dicembre 2024**, residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (**Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto**, articolo 3 del [Decreto del 7 ottobre 2011](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva,



utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla
tassa automobilistica.**

Venerdì **31 gennaio 2025**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a **dicembre** 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 gennaio 2025.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i Punti vendita Mooney
- ◆ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita Lottomatica
- ◆ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- ◆ Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.

Venerdì **31 gennaio 2025**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì **31 gennaio 2025**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione



mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Venerdì **31 gennaio 2025**

I cittadini che **non detengono un apparecchio televisivo** e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la [dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo](#), per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

Per ottenere l'esonero dal pagamento del canone Tv occorre **riconfermare ogni anno** di non possedere la televisione **ripresentando la dichiarazione sostitutiva** completa del "quadro A".

[La dichiarazione sostitutiva di non detenzione](#), per avere effetto per l'intero anno, deve essere **presentata a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento**.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:

- ♦ tramite l'[applicazione web](#) disponibile nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali *Fisconline* o *Entratel*. Questa applicazione web consente di compilare e



trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software

- ♦ tramite raccomandata senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 - 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
- ♦ trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certificata, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it

tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).

Venerdì **31 gennaio 2025**

I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato **per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture** emesse dalle imprese elettriche, ovvero se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, **il canone deve essere versato con il modello F24** entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. È possibile, infatti, pagare il canone per il **rinnovo** dell'abbonamento tv con le seguenti modalità:

- ♦ **in un'unica soluzione annuale**, entro il **31 gennaio** (90,00 euro)
- ♦ in **due pagamenti semestrali**, rispettivamente **entro il 31 gennaio** e il 31 luglio (di 45,94 euro ciascuna)
- ♦ in **quattro rate trimestrali**, rispettivamente **entro il 31 gennaio**, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (di 23,93 euro ciascuna).

I relativi importi sono indicati nella [Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016](#).

Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

- ♦ TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
- ♦ o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).



N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

Pagamento del canone TV da parte dei non residenti in Italia e non titolari di un conto aperto presso Poste Italiane o presso una filiale di una banca situata in Italia

I contribuenti che, pur residenti all'estero, sono detentori di un apparecchio televisivo in abitazioni a loro disposizione in Italia e che non sono titolari di un conto aperto presso Poste Italiane o presso una filiale di una banca situata in Italia, possono eseguire il versamento del canone TV mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato utilizzando le seguenti coordinate:

	Codice IBAN	Codice BIC
Per rinnovo dell'abbonamento televisivo	IT95O076010100000000003103	BPPIITRRXXX
Per i nuovi abbonati	IT16Z0760101000000000009100	BPPIITRRXXX

Nella causale del versamento occorre indicare le seguenti informazioni:

- ♦ codice fiscale del contribuente
- ♦ codice tributo (TVRI in caso di rinnovo dell'abbonamento televisivo, TVNA per i nuovi abbonati)
- ♦ anno di riferimento (nel formato: AAAA).

Venerdì **31 gennaio 2025**

Invio telematico dei **dati delle spese sanitarie** relative al **secondo semestre 2024** (dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/07/2024 - 31/12/2024) ai fini della predisposizione del modello 730 / REDDITI 2025 PF precompilato, da parte di medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, psicologi, ecc. e veterinari.

Ricordiamo infatti che dal 2024, **la trasmissione dei dati di spese sanitarie al Sistema TS, è stata fissata a regime con scadenza semestrale:**



- ♦ spese sostenute nel **primo semestre 2024**, invio **entro il 30 settembre 2024**,
- ♦ spese sostenute nel **secondo semestre 2024**, invio **entro il 31 gennaio 2025**.

Venerdì **31 gennaio 2025**

Ultimo giorno utile per esercitare **l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie** sostenute nell'anno d'imposta precedente (anno 2024) e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l'opposizione può essere effettuata dal 1° ottobre 2024 al 31 gennaio 2025, comunicando direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

Per comunicare l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate (opzione 2), è a disposizione l'[apposito modello anche in versione editabile](#).

La comunicazione può essere effettuata:

- ♦ inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata
opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it
- ♦ telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero)

In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità. Se si utilizza la **e-mail** o il **telefono**, è possibile comunicare l'opposizione all'utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

Ricordiamo che per le spese e i relativi rimborsi del 2024, **l'opposizione può essere effettuata seguendo anche un'altra modalità:**

- ♦ dal **9 febbraio 2025 all'8 marzo 2025**, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure



tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Venerdì **31 gennaio 2025**

I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di "programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello spettacolo devono inviare la Comunicazione al MIBACT e al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate delle proprie generalità comprensive dei dati fiscali, dei **dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno d'imposta 2024** e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni. L'invio è effettuato esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.

Venerdì **31 gennaio 2025**

Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Dicembre 2024)**, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Venerdì **31 gennaio 2025**

I Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986, **devono versare**, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, **la parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte**, maggiorata dell'interesse dello **0,40%** mensile, considerando anche il mese di gennaio. Il versamento è effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì **31 gennaio 2025**

I soggetti che effettuano variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella





banca dati del Catasto Terreni, hanno l'obbligo di dichiarare queste variazioni **entro il 31 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui è avvenuta la variazione. La dichiarazione può essere effettuata:

- ♦ utilizzando il [software Docte 2.0](#) messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per l'invio telematico delle variazioni di coltura,
- ♦ oppure presentando la "[dichiarazione variazioni della coltura](#)", da presentare presso gli uffici provinciali del Catasto (Servizi di Pubblicità Immobiliare).

Venerdì **31 gennaio 2025**

I soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale devono presentare la "**dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale**" contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel 2024, distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti in tale periodo, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate.

Venerdì **31 gennaio 2025**

Termine ultimo per effettuare la **Conservazione Sostitutiva delle Fatture Elettroniche** emesse e ricevute e **degli altri documenti fiscali dell'anno 2023** (entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, di conseguenza per l'anno di imposta 2023 la scadenza è fissata al 31/01/2025).

